

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BO) QUARTA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore DI STASO

Nella seduta del 23/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Parte ricorrente riferisce che in data 16 febbraio 2011 stipulava il contratto di finanziamento verso delegazione di pagamento, stipulato con la resistente, per un montante di 42.600,00 euro, da restituire mediante 120 rate mensili di 355,00 euro ciascuna.

Con decorrenza marzo 2015, pagata la 46esima rata, estingueva anticipatamente il contratto, ricevendo 165,60 euro, a titolo di rimborso di costi di gestione quote.

Dopo aver esperito infruttuosamente reclamo (e respinto la proposta dell'intermediario di retrocedere ulteriori euro 1.353,57) per il recupero di ulteriori 5.451,00 euro, a titolo di commissioni e premi assicurativi, avanzava ricorso dinanzi all'ABF, per sentir dichiarare il proprio diritto alla retrocessione di detta somma, in quanto le commissioni e i premi applicati vanno retrocessi, a suo dire, in via proporzionale, a seguito dell'estinzione anticipata del prestito. Chiede inoltre il pagamento delle spese legali, sopportate per tutelare i propri interessi.

L'intermediario resiste al ricorso ed espone che, in risposta al reclamo del ricorrente, si è dichiarato disposto a integrare il rimborso di quanto già riconosciuto in sede di conteggio



estintivo con una somma di euro 1.353,57 a titolo di commissioni mandataria ed euro 511,20 a titolo di commissioni mandante. Il cliente non riscontrava favorevolmente detta manifestazione di volontà della banca. In punta di diritto, in ogni caso, contesta la qualificazione di recurring delle commissioni applicate al finanziamento, in quanto trattasi di attività legate alla fase iniziale del contratto. Per i costi assicurativi, unico soggetto tenuto a interloquire con il ricorrente è la compagnia assicurativa. Quest'ultima ha tuttavia rilasciato delega all'intermediario per pagare 207,64 euro a titolo di rimborso oneri. Da ultima, rifiuta ogni richiesta dell'intermediario, in tema di spese legali.

DIRITTO

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento verso delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma, dec. n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento, dec. n. 6167/2014).

Nel caso di specie, in via prioritaria, si deve rilevare come il finanziamento sia stato estinto allorché erano state pagate 48 rate sulle 120 del piano di ammortamento, sì che sulle 72 (e non 74, come invece pretenderebbe il ricorrente) rate residue occorre calibrare i rimborsi.

Si passa, pertanto, alla disamina delle varie voci di costo applicate al finanziamento. Le commissioni del mandante e quelle della mandataria applicate al finanziamento enumerano attività che possono definirsi come recurring, attesa anche la formulazione opaca delle relative clausole, non idonee a rendere edotto il consumatore della portata



economica dell'impegno assunto.

Residua la trattazione delle provvigioni agente finanziario e degli oneri assicurativi.

Per quanto concerne le prime, il Collegio, rivisitando propri precedenti orientamenti, ritiene che non impedisca la qualificazione come "up front" della clausola (nella quale vengono enumerate attività tipicamente limitata alla fase di contrazione del finanziamento), la presenza di una disposizione che riconosce al cliente, in caso di estinzione anticipata del prestito, la retrocedibilità, con la medesima proporzione con cui vengono abbuonati gli interessi, delle provvigioni agente che superano il 12,90% del capitale lordo mutuato. A prescindere dalla considerazione che, sul piano aritmetico, nel caso di cui al ricorso, la condizione indicata nel contratto non potrebbe realizzarsi, in quanto le provvigioni sono state pagate per una quantità leggermente inferiore al 12,90% (ossia il 12,25%), il Collegio ritiene che tale clausola, che certo non brilla per chiarezza espositiva, non possa purtuttavia determinare, di per sé, una diversa qualificazione della natura "up front" della clausola principale cui è collegata (la provvigione per agente finanziatore), potendo essere la sua natura (e la relativa causa che la sorregge) la più varia.

Infine, quanto agli oneri assicurativi, l'intermediario non ha prodotto la polizza assicurativa al fine della individuazione del c.d. premio puro (che costituisce la base di calcolo delle somme da ripetere secondo il criterio pro rata temporis) in assenza di un diverso criterio previsto nella medesima polizza.

Pertanto, ai fini del calcolo della quota da restituire, dovrà farsi riferimento all'importo degli oneri assicurativi indicati nel contratto di finanziamento, da retrocedere in via proporzionale.

Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale razione temporis, rilevata la natura up front della provvigione agente, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, è pari a euro 2.232,83, ossia euro 511,20 per commissione mandante, euro 1.353,57 per commissione mandataria, euro 368,08 per oneri assicurativi.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, alla luce delle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 4618/2016.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2.232,83 (duemiladuecentotrentadue/83).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI